

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *L'ABLV Bank AS è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).*

---

(<sup>1</sup>) GU C 259 del 23.7.2018.

---

**Ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2019 — Bernis e a./BCE**

(Causa T-283/18) (<sup>1</sup>)

**[«Ricorso di annullamento — Unione economica e monetaria — Unione bancaria — Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) — Procedura di risoluzione applicabile in caso di un'entità in dissesto o a rischio di dissesto — Società controllante e controllata — Dichiarazione da parte della BCE di una situazione di dissesto o di rischio di dissesto — Regolamento (UE) n. 806/2014 — Atti preparatori — Atti non impugnabili — Irricevibilità»]**

(2019/C 230/60)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Ernests Bernis (Jurmala, Lettonia), Oļegs Fiļs (Jurmala), OF Holding SIA (Riga, Lettonia), Cassandra Holding Company SIA (Jurmala) (rappresentanti: O. Behrends, M. Kirchner e L. Feddern, avvocati)

*Convenuta:* Banca centrale europea (rappresentanti: G. Marafioti e E. Koupepidou, agenti, assistite da J. Rodríguez Cárcamo, avvocato)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento delle decisioni della BCE del 23 febbraio 2018 con le quali quest'ultima ha dichiarato che l'ABLV Bank AS e la sua controllata, l'ABLV Bank Luxembourg SA, erano in dissesto o a rischio di dissesto, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1)

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, l'OF Holding SIA e la Cassandra Holding Company SIA sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).*

---

(<sup>1</sup>) GU C 259 del 23.7.2018